



E-Privacy 2011

Firenze, 3-4 giugno 2011

La privacy dei Piccoli

Paolo Giardini - Eric Falzone

*eric.falzone@eucs.it - <http://www.eucs.it/>
paolo.giardini@solution.it - <http://blog.solution.it>*

-* - Distribuito con Licenza Creative Commons BY – NC -* -

Chi siamo

- **Paolo Giardini** ed **Eric Falzone** fanno parte di un gruppo di un gruppo di lavoro che si propone di raccogliere in modo organico e facilmente consultabile la documentazione (sentenze, provvedimenti, articoli) sul tema del diritto alla protezione dei dati personali e della privacy

- I profili dei relatori sono disponibili su LinkedIn

<http://it.linkedin.com/pub/eric-falzone/20/787/156>

<http://it.linkedin.com/in/paologiardini>

La privacy dei Piccoli

Le mini e micro imprese e gli ”*adempimenti privacy*”

La situazione sul campo a 14 anni dalla entrata in vigore della L. 675/96 ed a 7 anni dalla entrata in vigore del D.Lgs 196/2003.

Riflessioni sulla applicazione della normativa privacy, sulla sua diffusione, sui risultati rispetto alle finalità ed in definitiva, sulla sua opportunità o meno in questo settore, anche alla luce del nuovo D.L. "Sviluppo".

perché questo titolo?

- In realtà il titolo dell'intervento poteva anche essere "Privacy, questa sconosciuta"
- Collaborando con alcuni studi commercialisti ho potuto notare che specialmente nelle piccole imprese la conoscenza dell'argomento è quantomeno aleatoria. Di qui l'idea di verificare sul campo quanta diffusione e consapevolezza esista in materia di diritto di protezione dei dati personali nelle piccole realtà
- È un dato significativo in quanto le PMI rappresentano il 99% delle imprese in Italia
 fonte: Commissione Europea SBA fact Sheet 2009

Tipologia di intervistati

- Le imprese intervistate sono tutte imprese unipersonali o piccole società, con nessuno o max 1 o 2 dipendenti o collaboratori familiari.
- aziende agricole a conduzione familiare, negozi abbigliamento, macellerie, bar, ristoranti, tabaccai, muratori, falegnami, elettricisti, idraulici, agriturismi, rappresentanti, agenzie pratiche auto, officine meccaniche, fiorai, agenzie immobiliari
- Sono state intervistate circa 120 aziende (2010-2011)

Metodologia applicata

- È stato approntato un questionario per la raccolta delle informazioni necessarie ad una prima analisi finalizzata alla valutazione del grado di adeguamento dell'azienda
- Durante lo svolgimento delle interviste è stato quasi sempre necessario spiegare ogni voce del questionario, trasformando l'intervista in una specie di seminario
- In alcuni casi si è riscontrato un certo "fastidio" dell'intervistato (ed anche reticenza a rispondere)

Trattamenti e strumenti

- In tutti i casi esaminati ci si è trovati di fronte al classico trattamento per *”fini esclusivamente amministrativi e contabili”*
- Nella maggior parte delle aziende intervistate non si emettono fatture ed anche le fatture di acquisto sono limitate
- Quasi nessuno utilizza un computer; qualcuno usa il computer di famiglia in condivisione con i figli
- I documenti cartacei sono consegnati periodicamente al commercialista per gli adempimenti fiscali

Risultati dell'indagine

- grado di conoscenza delle norme: bassissimo. Qualcuno ne ha sentito parlare. Sul contenuto della norma, buio totale
- fonte primaria di informazione: il commercialista. Nella totalità dei casi lo stesso non ha adempiuto correttamente agli obblighi e non conosce la norma
- livello di applicazione: inesistente (informativa, consenso, nomine, misure minime,...)
- misure adottate: per qualcuno aver firmato e rimandato le informative ricevute ha esaurito gli obblighi. Altri hanno ricevuto una copia di DPS dal commercialista ed hanno provveduto ad andare alla posta per applicare un francobollo sulla prima pagina

La domanda:

- Perché questo livello di ignoranza così diffusa?
- Quali rischi per la privacy o per i dati personali si possono realmente individuare in questi trattamenti?
- Sono davvero utili a qualcosa gli obblighi di legge imposti anche a queste categorie di imprese?
- Si potrebbe pensare a qualche altra soluzione che permetta di "salvare capra e cavoli"?

Una risposta non voluta

- In questo ragionamento si è inserito il D.L. sviluppo del Governo (G.U. n.110 13/5/2011) che introduce nuove semplificazioni per il D.lgs 196/2003.
- Semplificare va bene ma la direzione presa dal Governo va oltre, anche in considerazione delle nuove norme europee che prevedono la "*privacy by design*"

Il Decreto sviluppo

- Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici art. 6 decreto (sotto) sviluppo (privacy)
- decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri il 5 maggio 2011, pubblicato in G.U. n.110 del 13/5/2011

Obiettivi dichiarati e dubbi suscitati

- Ridurre gli oneri normativi privacy gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
Quindi semplificazioni per tutti?
- Applicare correttamente la normativa europea.
Quale normativa?
- Limitare le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali alla tutela dei cittadini.
Comunicazioni o trattamenti?
Cittadini o persone fisiche?
- Non applicare le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati nei rapporti tra imprese.
Cosa sono le comunicazioni relative alla sicurezza?

Nuovo Articolo 5 comma 3-bis del D.Lgs. 196/03

- “Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili [...] non è soggetto all’applicazione del presente codice.”
- Cosa si intende per dati relativi a...?
- I dati dei dipendenti sono dati relativi all’azienda?
- Solo i professionisti ed i lavoratori autonomi sono soggetti al codice?

Dubbi legittimi...

- Non si applica più il codice per trattamenti di dati personali di:
 - Fornitori
 - clienti persone giuridiche
 - dipendenti di altre aziende?
- Non si applicano più le misure di sicurezza per i trattamenti tra persone giuridiche?
- Le misure di sicurezza sono adempimenti burocratici?

Vigente Articolo 5 comma 3 del D.Lg. 196/03

- “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.”
- Il codice si applica più alle *persone fisiche che alle persone giuridiche?*
- Le misure di sicurezza ex art. 31 non si applicano nei *rapporti tra persone giuridiche ?*
- Le persone giuridiche *non rispondono per danni cagionati per effetto del trattamento ex art. 15?*

Nuovo Articolo 34 comma 1-ter del D.Lg. 196/03

- [...] i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”.

...Altri dubbi...

- Nei rapporti tra aziende si applica il codice solo per attività *commerciali e di marketing*?
- Nei rapporti tra aziende non si applica il codice nemmeno per il *trattamenti di dati sensibili e giudiziari*?
- Per questi trattamenti non esiste più il *diritto di accesso*?

Nuovo Art. 34 comma 1-bis del D.Lg. 196/03

- “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione [...] ai sensi dell’articolo 47 del [DPR 445/00] di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal [...] codice e [...] allegato B) [...].
In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili [...] modalità semplificate di applicazione delle misure minime [...].
- Obbligo di DPS solo per trattamenti di dati sensibili e giudiziari di persone fisiche (esclusi dipendenti)?
- Obbligo di DPS solo per i titolari in quanto tra persone giuridiche non serve più la nomina del responsabile in outsourcing?

Conclusioni

- Alla luce di tutto questo, quali potrebbero essere le proposte possibili nell'ottica di una reale semplificazione che non vada a scapito del diritto alla privacy e della protezione dei dati personali?

Semplificazione?

- Semplificare non significa solo *eliminare*
- Semplificare non significa solo *ridurre*
- Semplificare non significa solo *disapplicare*

Semplificare significa rendere *chiara, comprensibile, adeguata e attuabile* una norma

La storia insegna...

Abbiamo chiesto ad uno dei massimi esperti di privacy che lavora presso associazione di imprese del Nord Italia ”*quante aziende hanno adottate le precedenti semplificazioni?*”

La risposta è stata nessuna...

Questo dato deve fare riflettere .

per una corretta semplificazione

- Classificare e definire macro categorie di titolari
- Identificare per ogni macro categoria i trattamenti effettuati
- Definire sottocategorie di titolari in base ai trattamenti identificati
- Definire le misure di sicurezza per ogni sottocategoria
- Definire gli adempimenti per ogni sottocategoria

esempio

categoria:

- titolari senza dipendenti

sottocategoria:

- trattamento dati personali comuni con strumenti elettronici

misure di sicurezza:

- sistema di autenticazione (userid e psw)
- sistemi di sicurezza logica base (firewall/antivirus sw)
- sistemi di back up

principali adempimenti:

- informativa unica semplificata
- consenso necessario solo per marketing
- nomina responsabili esterni semplificata
- autocertificazione comprensiva di descrizione delle misure di sicurezza adottate

Una corretta applicazione...

Una corretta applicazione della normativa privacy garantisce:

- Modelli organizzativi aziendali efficaci e efficienti
- Sistemi informativi aziendali aggiornati e sicuri
- Procedure e istruzioni aziendali snelle, chiare e codificate
- Protezione del patrimonio informativo aziendale
- Sistemi di gestione integrabili e scalabili con altre norme (es: d.lg. 231/01 – d.lg 81/08...)
- in generale maggiore competitività!

e quindi... sviluppo!!!

Proposte

- Promuovere una consultazione preventiva delle proposte di semplificazione con partecipazione dei rappresentanti imprese e consumatori
- Inserire scadenze certe per l'applicazione delle semplificazioni
- Introdurre i principi di trasparenza sulle perdite di dati: le aziende che gestiscono i dati sono tenute ad avvertire i propri clienti di qualsiasi intrusione



articolo 77 della Costituzione italiana

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

[...] in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge [...]

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

**D'OBBLIGO NON CONVERTIRE... PER CONVERTIRCI
TUTTI AD UNA POLITICA AZIENDALE
CONSAPEVOLE E PREVENTIVA!**

Domande?

- Link al testo dell'art.6 del D.L. Sviluppo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13/05/2011

http://www.altalex.com/index.php?idnot=14190#_Toc292628435

- Commissione Europea SBA fact Sheet 2009

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/pmi_motore_it.htm

- ISTAT – Noi Italia

<http://noi-italia.istat.it/>

Grazie dell'attenzione

eric.falzone@eucs.it - <http://www.eucs.it/>

paolo.giardini@solution.it - <http://blog.solution.it>